

Pubblicato il 06/09/2024

N. 16145/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08332/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8332 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Letizia Evelina Greco, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Gianmarco Brunetto, rappresentato e difeso dall'avvocato Marilena Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, nello specifico rispetto alla mancata valutazione della laurea a ciclo unico dichiarata come titolo di partecipazione al concorso e del Master di I° livello in didattica e psicopedagogia per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento e difficoltà scolastiche;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Catania, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dalla ricorrente, nonché del relativo punteggio;

c) dello scorrimento della graduatoria sub a) disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

e) della valutazione dei titoli della ricorrente, posta in essere dalla Commissione esaminatrice, relativamente alla omessa assegnazione di 0,50 punti per il Master di I° livello dichiarato in domanda;

f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente;

per l'accertamento:

g) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea V.O. in giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso e di 0,50 punti per il Master di I° livello;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 9 agosto 2024:

- a) del punteggio assegnato alla prova scritta della ricorrente pari a 22,875/30 sostenuta nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;
 - b) del quesito n. 20 del questionario a risposta multipla somministrato alla ricorrente nell'ambito della prova scritta del concorso *sub a)*;
 - c) della graduatoria finale di merito del concorso *sub a)*, relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Catania, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dalla ricorrente, nonché del relativo punteggio;
 - d) dello scorrimento della graduatoria *sub a)* disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende la ricorrente;
 - e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente;
- per l'accertamento del diritto della ricorrente alla attribuzione di ulteriori 1,125 punti per l'annullamento del quesito impugnato *sub b)*.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e di Gianmarco Brunetto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la

completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

1. Con ricorso ritualmente notificato, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente, risultata idonea all'esito della prova scritta del concorso in oggetto, avendo conseguito un punteggio pari a 22,875 – e, dunque, raggiunto la soglia fissata dal bando a 21 punti – contesta la legittimità di un quesito a risposta multipla presente nella scheda somministratale, chiedendo di ordinare all'amministrazione il riesame del proprio punteggio. Inoltre, ella, in possesso della laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, regolarmente dichiarato nella domanda di partecipazione, si duole, chiedendo l'attribuzione di ulteriori due punti, dell'equiparazione, operata dalla *lex specialis*, tra laurea triennale e laurea magistrale, quest'ultima da considerarsi quale titolo superiore ovvero “aggiuntivo” alla stregua dell'art. 6 del bando. Da ultimo, la ricorrente censura l'operato dell'amministrazione nella parte in cui non le ha attribuito il punteggio aggiuntivo di + 0,50 per il possesso di un Master di I livello in didattica e psicopedagogia per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento e difficoltà scolastiche.

2. Le amministrazioni intime, costituendosi in giudizio, hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.

3. Si è costituito altresì il controinteressato, eccependo l'irricevibilità del motivo riguardante la mancata attribuzione dei due punti aggiuntivi in quanto concretante una lesione evincibile già al momento della pubblicazione del bando – il quale, dunque, avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente *in parte qua* – ed insistendo per il rigetto nel merito delle altre censure.

4. Alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso alle parti dell'eventualità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 60 c.p.a.

5. Sussistendone i presupposti, il giudizio può essere definito con sentenza.

6. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa erariale, conformemente all'orientamento assunto da questa Sezione con riferimento al concorso in oggetto, secondo il quale *“Merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, soggetto del tutto estraneo all'iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio”* (sent. n. 14185/24).

6.1. Va, invece, respinta l'eccezione di irricevibilità spiegata dal controinteressato, avendo questa Sezione ripetutamente affermato come, in tema di pubblici concorsi, la lesione derivante dalla mancata attribuzione di un punteggio aggiuntivo risulta percepibile soltanto all'esito della procedura e al momento conoscenza da parte del candidato della propria collocazione in graduatoria (*ex multis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV Ter, 22 dicembre 2023, n. 19550).

7. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

7.1. Quanto alla dedotta illegittimità dell'equipollenza tra titoli d'accesso, osserva il Collegio che la regola del bando di cui all'articolo 6, comma, 3 lettera a) attua pedissequamente quanto prescritto dall'articolo 14, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 80/2021, convertito in l. n. 113/2021, a norma del quale *“La Giustizia amministrativa procede all'assunzione di tutti i profili professionali di cui all'articolo 11, comma 3, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta, con possibilità di svolgimento della prova da remoto. I titoli valutabili per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso (...)”*, senz'altro conferente, tenuto conto che si tratta di concorsi concernenti il reclutamento delle medesime figure professionali. La citata disposizione di legge e, pertanto, la regola del bando che la recepisce, pone

ragionevolmente i titoli per l'accesso, indipendentemente dalla circostanza che identifichino un titolo di laurea di primo (laurea triennale) o di secondo livello (laurea magistrale o vecchio ordinamento), sullo stesso piano valoriale, proprio in ragione della loro identica idoneità a consentire l'ammissione alla procedura di reclutamento, differenziando il punteggio attribuibile al candidato per i ridetti titoli di accesso solo in base al voto di laurea. Tanto in corretta applicazione di quanto sancito dall'articolo 1 del DM 9 luglio 2009 che, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, contiene, appunto, la tabella di equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) e classi delle lauree D.M. 270/2004 (lauree triennali) e tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali. Coerentemente, l'art. 6, comma 3, lett. b) del bando, nel recepire quanto previsto dal citato articolo 14 circa la prescritta valutazione di *“eventuali ulteriori titoli accademici universitari”* prevede, quale misura premiale, l'attribuzione di 2 punti esclusivamente con riguardo al titolo di laurea posseduto dal candidato che sia, appunto, *“ulteriore”* rispetto a quello utilizzato ai fini dell'accesso. A riprova della circostanza che la misura di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) identifichi una misura premiale a favore di chi possieda più titoli accademici universitari, non riconoscibile, dunque, a chi, diversamente, possieda solo il titolo di laurea utilizzato ai fini dell'accesso al concorso (ancorchè tale titolo presenti natura composita), il ridetto comma precisa anche che *“Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio”*. La doglianza di parte ricorrente avente ad oggetto l'omessa attribuzione dei 2 punti aggiuntivi per il possesso del titolo di laurea di secondo livello dalla stessa posseduto ed utilizzato per l'accesso al concorso non è, dunque, fondata, non potendo il titolo in questione, dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso, considerarsi alla stregua di un titolo *“ulteriore”*, valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale disciplinato

dall'articolo 6, comma, 3 lettera b) del bando, né la parte ricorrente ha dichiarato di possedere ulteriori titoli di laurea.

7.2. Per quanto concerne l'omessa considerazione, nel punteggio complessivo, del suindicato Master universitario, esclusa la possibilità di configurare, come voluto dalla ricorrente, una disparità di trattamento rispetto alla positiva valutazione ricevuta, in riferimento al medesimo titolo, nel precedente concorso per addetto all'Ufficio per il processo – adottando, ciascuna commissione, i propri criteri di valutazione – la questione ruota attorno al concetto di “*attinenza*”. Infatti, l'art. 6, comma 3, lett. b) del bando di concorso prevede: “*sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo*”. A sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente, già in servizio presso il Tribunale di Roma, allega che, proprio in considerazione del possesso di tale titolo, venne all'epoca assegnata alla Sezione competente in materia di famiglia e diritti della persona. Tuttavia, tale circostanza non assume alcun rilievo, in quanto si tratta di un dato meramente empirico e non giuridico, dovendosi valutare, come anticipato, esclusivamente la sussistenza o meno del requisito dell'attinenza sul piano astratto, in modo da assicurare la coerenza della procedura concorsuale e la *par condicio* tra i candidati.

Ebbene, ad avviso del Collegio, la valutazione circa l'attinenza del titolo al profilo richiesto dall'amministrazione costituisce un apprezzamento discrezionale della Commissione censurabile soltanto in presenza di profili di patente arbitrarietà o irragionevolezza, che non risultano dimostrati nel caso di specie. Del resto, i compiti degli addetti all'Ufficio per il processo (cfr. artt. 5 ss., d.lgs. n. 151/22) sono definiti puntualmente dal legislatore, si risolvono, in sostanza, in un'attività di supporto al magistrato e agli uffici e in nessuna disposizione è rinvenibile una maggiore valorizzazione di competenze quali quella vantata dalla ricorrente.

7.3. Da ultimo, il quesito contestato con i motivi aggiunti è il seguente: “*A norma dell'art. 25 della legge 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,*

*agli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il richiedente: 1) Può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la determinazione di diniego (risposta data dalla ricorrente); 2) Può inoltrare richiesta di riesame della determinazione di diniego presso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nonché presso l'amministrazione resistente. (risposta ritenuta corretta dalla commissione); 3) Può solo presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per ambito territoriale". Secondo la ricorrente, in sintesi, nessuna delle opzioni è da considerarsi completamente corretta e, nello stesso tempo, completamente inesatta e, ad ogni modo, avuto riguardo al tenore letterale della norma, la risposta della ricorrente non può dirsi meno esatta della soluzione della resistente. Ciò in quanto la risposta *sub* 1) non sarebbe completamente errata nella parte in cui prevede il ricorso al "tribunale amministrativo regionale".*

Osserva il Collegio che in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o "a quiz" in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali "a norma di", "secondo l'articolo", "dispone l'articolo", "prevede l'articolo" e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente "critiche" – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell'amministrazione, nell'ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell'amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di

instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore *par condicio* tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all'amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l'ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso.

Ciò posto, con riguardo ai quesiti che espressamente facciano riferimento ad una disposizione di legge, come anche quello in esame, se può darsi l'ipotesi di risposte "incomplete" rispetto al dato normativo (delle quali può discutersi caso per caso la legittimità), non può seriamente sostenersi l'esistenza di risposte "parzialmente corrette" o – il che è lo stesso – "parzialmente errate". Riconoscere la possibilità di un frazionamento selettivo della risposta, nel tentativo di isolare un qualche elemento cui ancorare la pretesa ad una valutazione positiva, significherebbe, evidentemente, consentire la creazione di una nuova ed inesistente risposta, non prevista dal quesito. Pertanto, ad onta del riferimento, contenuto nella risposta prescelta dalla ricorrente, al ricorso giurisdizionale avverso le determinazioni in materia di accesso, questa non può considerarsi corretta, giacché l'art. 25, l. n. 241/90 non prevede l'intervento del difensore civico allorché si tratti di atti e documenti delle amministrazioni dello Stato. Per contro, la risposta *sub b)* non è affatto incompleta, come dedotto dalla ricorrente, giacché in essa non è presente l'avverbio "*esclusivamente*" (o simili), tale da escludere il ricorso al T.A.R., indicando soltanto una delle possibili forme di tutela accordate al privato.

8. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato, con spese a carico della ricorrente secondo il principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE
Valerio Bello

IL PRESIDENTE
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO